

Quel lodo antieuropeo

di Roberto Mastroianni

Lodo è un termine decisamente abusato. Esso presuppone una decisione in cui varie esigenze, di natura non omogenea, vengono pesate e rappresentate al fine di giungere a una soluzione il più possibile condivisa.

Appare quindi quantomeno fuori luogo qualificare come “lodo” la nuova iniziativa unilaterale del governo e della sua maggioranza, finalizzata a ritentare la strada della sospensione dei processi alle alte cariche dello stato anche per reati comuni (non commessi, cioè, nell’esercizio delle funzioni) e addirittura precedenti all’assunzione delle cariche stesse. Come si ricorderà, un’iniziativa del genere (il cosiddetto Lodo Maccanico, poi ribattezzato Schifani) è stata già arginata dalla Corte costituzionale, la quale con sentenza numero 24 del 2004 ha escluso, per una serie di motivi ben ricordati da Valerio Onida in una recente intervista, che un provvedimento del genere, incidendo su garanzie costituzionali, potesse essere assunto con legge ordinaria. Sarebbe dunque necessaria una modifica della Costituzione, anche se, a parere di alcuni illustri costituzionalisti, l’evidente spregio al principio fondamentale di eguaglianza tra i cittadini non potrebbe aver luogo neanche con una norma di rango costituzionale.

Appare dunque davvero impervia la strada scelta dal governo, in quanto le criticità emerse in quella vicenda non possono non ripresentarsi rispetto al nuovo testo. Dalla sua lettura si potrà capire qualcosa di più, ma può esser utile in questa sede ricordare che i profili di illegittimità del Lodo Schifani concernevano, come prima ricordato, varie norme costituzionali (soprattutto l’articolo 3, che garantisce l’eguaglianza dinanzi alla legge; l’articolo 24 in tema di tutela dei diritti, l’articolo 111, che richiede una durata ragionevole dei processi). Di certo, a fronte della posizione della Consulta, per cui «all’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo», e «la possibilità di reiterate sospensioni lede il bene costituzionale dell’efficienza del processo», continua a non essere giustificabile una disciplina che nuovamente pretenda di consentire a un soggetto, titolare di una carica di governo, di evitare che nei suoi confronti si svolgano processi penali anche per reati non legati alla funzione e commessi prima dell’assunzione della medesima. E ciò a maggior ragione se la sospensione si presenta non solo di lunga durata, ma addirittura di tempo indefinito, posto che il medesimo soggetto potrebbe facilmente godere ulteriormente della medesima garanzia soltanto cambiando “alta carica”.

Inoltre, come potrebbe giustificarsi un nuovo “lodo” a fronte della chiarezza della posizione della Corte costituzionale, per cui i soggetti “garantiti” (presidenti del consiglio dei ministri e delle camere), in quanto primi inter pares, non possono essere trattati diversamente dagli altri componenti degli organi da loro presieduti? Ma a questi profili, già di per sé assorbenti, vanno aggiunte altre censure che nella sentenza del 2004 la Corte costituzionale, avendo raggiunto una decisione negativa sul Lodo sulla base delle norme prima ricordate, non ha ritenuto necessario vagliare. Tra questi, vengono in rilievo le questioni legate al rispetto delle norme europee, in particolare quelle contenute della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 117 della Costituzione richiede espressamente al legislatore di rispettare gli accordi internazionali, e in questo senso si è espressa con chiarezza la Corte costituzionale in alcune fondamentali pronunce dello scorso novembre. La legge incompatibile con un accordo internazionale è, quindi, incostituzionale.

Ora, un nuovo tentativo di “lodo” non potrebbe non incorrere in una serie di vizi per violazione della norme della Convenzione europea, posto che la sospensione potenzialmente sine die si pone in aperto contrasto, tra l’altro, con i principi della durata ragionevole dei processi e del diritto della parte civile a un tribunale, nonché con il divieto, per il legislatore statale, di interferire

con atti normativi sulla definizione di processi in corso (finalità – oramai nemmeno sottaciuta – anche del nuovo “lodo”). La Corte europea dei diritti dell’uomo, in sede di applicazione di tali principi, ha chiarito che non è consentito a uno stato parte della Convenzione esentare dalla responsabilità penale, per fatti commessi al di fuori della funzione, determinate categorie di persone, “privilegiate” per il solo fatto di esercitare una carica pubblica. Sono convinto che tutti questi profili non saranno granché approfonditi in sede di discussione e approvazione delle nuove norme. La strategia appare quella, già sperimentata, di guadagnare tempo, risultato comunque assicurato in quanto un eventuale giudizio di costituzionalità sul nuovo lodo richiederà tempi tecnici non inferiori a un anno. Meraviglia, tuttavia, che una soluzione del genere – unica, nonostante quanto si sostiene, nel panorama europeo – venga presa in considerazione da quasi tutto il parlamento. Ancora di più meraviglia che questa “apertura” avvenga nonostante il fatto che chi propone il nuovo lodo usi addirittura l’argomento – obiettivamente rivoluzionario – di voler porre un freno a ben individuate iniziative giudiziarie che chiunque, ma soprattutto chi riveste una “alta carica” dovrebbe contrastare con i mezzi del processo, non sottraendosi ad esso.